

BOZZA DI ACCORDO

Il giorno 10 Ottobre 1969, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena,

t r a

L'Associazione Industriali stessa rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dr. Giacomo Rossetti, in rappresentanza ed assistenza dell'Impresa Macchia in persona dei sigg. rag. Lorenzo Orta e rag. Giovanni Fontana.

e

la Fe.N.L.A.I. - CISL, in persona dei sigg; Marino Pizzirani e Antonio Parenti, assistiti dalla C.I. in persona dei sigg; Fortunato Rinaldi e Tolmino Petrucci, in rappresentanza delle maestranze,

si è convenuto quanto segue:

- 1) - L'Azienda accoglie la richiesta della promozione degli agenti Alfonso Servadei e Gaetano Pattarozzi alla qualifica di autisti di linea (classe VIII) con facoltà del loro utilizzo promiscuo anche in officina.

Analogha promozione ad autisti di linea verrà attuata nei confronti degli agenti Bruno Manfredini e Costantino Tamarozzi.

I relativi miglioramenti economici saranno corrisposti con il periodo di paga in corso.

Per gli agenti Tadolini, Benassi e Patuzzi, l'Azienda accetta la raccomandazione di esaminare una diversa qualificazione non appena la situazione aziendale lo consentirà e semprechè l'utilizzo nelle mansioni di autista non venga a cessare.

- 2) - L'Impresa Macchia conferma il riconoscimento della maggiorazione del 40% nei casi di spostamento del giorno destinato al riposo settimanale.

Tale trattamento non competerà qualora lo spostamento venga richiesto per esigenze personali degli agenti anzichè predisposto dall'Azienda per esigenze di servizio.

- 3) - L'Azienda si impegna ad utilizzare l'Agente Unico previa regolare autorizzazione dalle Autorità competenti.

- 4) - I turni di servizio saranno sottoposti all'esame della C.I. con 10 giorni di anticipo, rispetto all'entrata in vigore dei turni stessi, salvo eventuali, particolari situazioni non dipendenti dalla volontà della Direzione.

Con la C.I. verranno altresì esaminati i tempi di "pre" e "post" e di percorrenza.

- 5) - Per quanto riguarda la pulizia degli autoveicoli, l'Azienda procederà quanto prima alla riorganizzazione del servizio presso la sede di Pavullo adibendovi un apposito agente con la collaborazione di altro agente che già esplica saltuariamente tale servizio.

./.

Per i turni di servizio che non comportano soste degli autobus a Pavullo, a seconda dei casi verranno stabiliti i tempi da dedicare alla pulizia dei veicoli, di comune accordo con la C.I., da aggiungere agli altri elementi costitutivi dell'orario effettivo di lavoro.

- 6) - Le parti convengono che, a compensazione del mancato riconoscimento dei ritardi inferiori ai 30 minuti, l'Impresa computi, come lavoro effettivo, il 12% delle soste di inoperosità fuori residenza.

Con tale soluzione nulla si intende innovare alla norma di cui alla lettera f), art. 6, della legge n. 138 del 1958.

Per i ritardi il riconoscimento come lavoro effettivo sarà limitato al tempo eccedente i 30 minuti.

- 7) - A seguito del presente accordo, i rappresentanti dei lavoratori si impegnano a non sollevare ulteriori richieste o rivendicazioni, fino a quando non si verifichi un sostanziale mutamento della attuale situazione aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

(seguono le firme)

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

